

SUPPLENZE

**GUIDA PER DOCENTI E
SEGRETERIE SCOLASTICHE**

F A Q

D. Cosa si intende per convocazione coordinata ed unitaria per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche dalle Graduatorie di Istituto (prima, seconda e terza fascia) per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento?

R: Per convocazione coordinata ed unitaria si intende la convocazione in un'unica sede e in uno stesso momento dei candidati inseriti nelle graduatorie di istituto della provincia di PISA secondo il calendario che verrà pubblicato.

D. Per quale motivo viene effettuata una convocazione unitaria e quale graduatorie riguarda?

R. la convocazione coordinata ed unitaria viene attuata per rendere più veloci e trasparenti le nomine dalle Graduatorie di Istituto e riguarda le graduatorie del personale docente ed ATA della scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria, delle Scuole Secondarie di primo e di secondo grado.

D. Quale è lo scopo della convocazione coordinata e quali posti intende coprire?

R. la convocazione coordinata ed unitaria riguarda il conferimento ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto, delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento (sulla base di quanto previsto dall'Articolo 7 comma 1 lettera A del Decreto Ministeriale N. 131 del 13 giugno 2007 – Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo).

D. Le persone che gestiranno le convocazioni saranno a conoscenza della situazione dell'intera provincia?

R. Alla convocazione coordinata ed unitaria saranno presenti i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessati dalle nomine o loro delegati che devono essere a conoscenza della situazione didattica e organizzativa delle cattedre disponibili durante la procedura.

D. Come avviene la convocazione?

R. la convocazione avviene tramite:

- Mail inviata dalle singole scuole
- Pubblicazione della convocazione unitaria sul sito dell'US dell'ambito territoriale di PISA
- Pubblicazione della convocazione unitaria sui siti di tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di PISA

D. Operativamente come si procederà?

R. Si procederà per ciascuna classe di concorso o profilo alla costituzione di una graduatoria unitaria per ciascuna fascia (prima, seconda e terza) che comprenda tutti i candidati inseriti nelle graduatorie degli istituti della provincia. In particolare:

- ogni candidato verrà inserito con il punteggio attribuitogli nelle graduatorie vigenti al momento della convocazione;
- il/i Dirigente/i Scolastico/i incaricato/i della gestione delle operazioni durante la convocazione procede/ranno allo scorrimento delle graduatorie unitarie a partire dalla prima fascia e dal candidato con il maggior numero di punti;
- ogni candidato potrà accettare solo i posti disponibili negli istituti che ha indicato nella domanda per l'inserimento nelle graduatorie di istituto;
- in sede di procedura saranno comunicati tutti i posti disponibili;
- il candidato in sede di convocazione può accettare più spezzoni orari previa verifica da parte dei dirigenti degli istituti nei quali le cattedre sono disponibili (o loro delegati) della compatibilità didattica ed organizzativa (esempio la strutturazione dell'orario, distanza, ecc.);
- il candidato può accettare uno spezzone di una cattedra intera in assenza della compatibilità didattica da parte del dirigente dell'istituto nel quale la cattedra è disponibile.

Per quanto non espressamente previsto dalle indicazioni si farà riferimento al Decreto Ministeriale N. 131 del 13 giugno 2007 – (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo e alle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo).

D. Quali sono le supplenze di competenza dei DS che saranno assegnate?

R. Verranno assegnati incarichi su tutti i posti vacanti o di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico. Si utilizzeranno utilizzando in prima istanza le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 2 del D.M. 131/2007. Esaurite le GAE o comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, verranno conferite, dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto attraverso la convocazione unitaria.

In particolare, verranno assegnate:

- le supplenze annuali con scadenza 31/8 ovvero i posti in organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo l'effettuazione della mobilità definitiva ed annuale del personale di ruolo.
- le supplenze fino al termine delle attività didattiche con scadenza 30/6 ovvero i posti disponibili in organico di fatto entro il 31/12 (posti interi e spezzoni orario di entità

superiore a 6 ore.)

D. Quante e quali graduatorie esistono?

R. Le graduatorie esistenti sono divise in 3 distinte fasce da utilizzare nel seguente ordine:

- I fascia: comprende gli aspiranti inclusi nella corrispondente graduatoria ad esaurimento provinciale aggiornata nel 2007 (ex graduatoria permanente);
- II fascia: vi sono inclusi gli aspiranti in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento, non ancora inclusi in graduatoria ad esaurimento provinciale 2007/2009;
- III fascia: comprende gli aspiranti in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso all'insegnamento stabiliti dal vigente ordinamento.

D. Quali tipologie di posti verranno coperti con la convocazione unitaria e coordinata?

R. Con la convocazione unitaria e coordinata verranno coperti i seguenti posti:

- Cattedre e posti vacanti e disponibili in organico di diritto che risultano residuati dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità, delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie del personale docente con contratto a tempo indeterminato, non coperte dall'Ufficio Scolastico Territoriali (UST) per esaurimento della graduatoria provinciale ad esaurimento.
- Posti disponibili sino al termine delle attività didattiche per la copertura di tutti quei posti disponibili in organico di fatto entro il 31 dicembre e di quelli rimasti ancora disponibili dopo le operazioni di supplenza attivate dall'Ufficio Scolastico Territoriali (UST) con l'utilizzo delle graduatorie provinciali e con contratti di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
- Delle assegnazioni e delle disponibilità fanno parte anche le disponibilità sugli spezzoni orario in classi collaterali sino a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedre o posti orari e che non sono stati assegnati al personale docente in servizio nella scuola, fornito della specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

D. Come procederanno le scuole per la copertura dei posti che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre?

R. Per i posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre di ciascun anno e per la sostituzione dei titolari assenti le scuole li copriranno autonomamente facendo ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con nomine e convocazioni autonome.

D. Chi ha titolo a conseguire supplenze a livello provinciale?

R. Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione o che non abbiano utilizzato alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.

D. Come vengono conferiti i posti di sostegno?

R. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti **forniti del titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni**. Verranno offerte successivamente e prima dell'utilizzo delle graduatorie incrociate alle MAD fornite di specializzazione. Solo successivamente, e in via residuale, attraverso l'incrocio di tutte le graduatorie a partire dal punteggio più alto.

D. Quando le operazioni si intendono definitive? (solo per GAE)

R. L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze, nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d'orario (articolo 4 regolamento supplenze) anche mediante, se del caso, frazionamenti d'orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione

D. Quando è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione? (solo per GAE)

R. Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l'accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.

D. È possibile conferire supplenze ai docenti inseriti con “riserva”?

R. È possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli.

D. Quando si perfeziona il rapporto di lavoro?

R. Il rapporto di lavoro si perfeziona con l'assunzione in servizio da parte del docente che deve avvenire nel tempo stabilito dalla proposta di assunzione (24 ore).

D. Può essere rinviata l'assunzione in servizio per legittimo impedimento?

R. L'assunzione in servizio può essere rinviata per legittimo impedimento da documentare al dirigente scolastico (maternità, malattia ...).

D. E' obbligatoria l'assunzione a tempo pieno?

R. L'assunzione può avvenire oltre che con rapporto a tempo pieno anche con rapporto a tempo parziale, in questo caso il contratto individuale dovrà indicare l'articolazione dell'orario di lavoro (cfr commi 4 e 6 dell' art. 25 CCNL/2007). Il part-time va chiesto al Dirigente Scolastico in sede di nomina.

D. E' possibile effettuare il completamento? E se sì anche in ordini di scuola diversi?

R. Il personale docente assunto con contratto a tempo determinato per un numero di ore inferiore a quello massimo previsto per quel particolare posto, ha diritto, ai sensi del CCNL/, al completamento d'orario in una sola provincia, laddove non esistano motivi di incompatibilità di orario, fino al raggiungimento dell'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto per il personale di ruolo (18 ore scuola secondaria, 22+2 nella scuola primaria, 25 nella scuola dell'infanzia).

Nel rispetto dei limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista il personale con contratto a tempo indeterminato.

Non è possibile svolgere servizi contemporanei tra scuola secondaria e scuola dell'infanzia e/ o primaria e viceversa.

Non è possibile svolgere in contemporanea servizi in qualità di docente e di personale A.T.A.

Purché non svolte in contemporaneità tali prestazioni lavorative possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico,.

Il completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Il completamento d'orario può realizzarsi, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri (art. 4).

Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di **massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni**, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

D. Le cattedre relative alle classi di concorso non presenti nelle scuole al momento della presentazione della domanda di terza fascia (esempio strumento musicale per le scuole che lo hanno inserito successivamente alla presentazione delle domande) a chi verranno assegnate?

R. Verranno offerte a tutti indipendentemente dall'aver inserito nel modello b la scuola.

D. Quali sono gli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

R. La mancata accettazione di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l'anno scolastico in corso.

Per le supplenze conferite sulla base delle **graduatorie ad esaurimento**:

- la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
- la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuata anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
- l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Per le supplenze conferite sulla base delle **graduatorie di circolo e di istituto**:

- la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
- la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

D. Quando è possibile risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro?

R. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

D. Il personale in servizio su graduatoria di istituto può lasciare per accettare supplenza attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento?

R. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

D. Le sanzioni sono sempre applicabili?

R. Le sanzioni di cui sopra non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

D. E' possibile spezzare una cattedra di sostegno?

R. E' possibile solo per 9 ore.

D. Quando vengono assegnati i posti di sostegno?

R. Premesso che in caso di esaurimento degli elenchi degli specializzati inclusi nelle GAE, i posti di sostegno devono essere conferiti dai Dirigenti Scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli appositi elenchi riferiti alle graduatorie d'istituto, compilati secondo le indicazioni riportate nell'art. 6 del D.M. 131/2007.

Può però succedere che anche tali elenchi risultino esauriti.

Qualora anche tali elenchi risultano esauriti si procederà ad esaminare le graduatorie di seconda fascia specializzati, MAD specializzati ed infine incrociando le graduatorie di tutte le classi di concorso. In questo caso le nomine verranno effettuate partendo dal punteggio più alto.

In caso di esaurimento dello specifico elenco dei docenti specializzati inclusi nelle graduatorie (d'istituto della secondaria) dell'area disciplinare su cui deve essere disposta la nomina, si dovrà effettuare:

lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari per quanto riguarda le graduatorie di 1^a fascia;

D. Esaurite le operazioni di nomina congiunte chi sono i docenti che le scuole devono convocare e che hanno titolo al conferimento di una supplenza in caso di disponibilità di

posti e da quale punteggio devono iniziare a convocare?

R. Si procede alla convocazione di tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di Istituto che non abbiano ancora incarichi (anche non presenti alla convocazioni o che abbiano rifiutato - art.8 comma 1 let. B -. DM 131/2007)

- l'aspirante privo di rapporto di lavoro seguendo la graduatoria. Non deve essere convocato l'aspirante che sia già titolare di supplenza annuale, contratto fino al 31/8, o sino al termine delle attività didattiche (contratto fino al 30/6) con orario completo (18/24/25 ore) ovvero sino al termine delle lezioni ad orario completo (18/24/25)).
- L'aspirante con rapporto di lavoro ad orario intero per periodi inferiori a quelli del termine delle lezioni/30.6/31.8 può essere interpellato solo se l'offerta della scuola, effettuata in data anteriore al 30 aprile, riguarda un periodo che va fino al termine delle lezioni o oltre (30/6-31/8).
- L'aspirante con rapporto di lavoro ad orario non intero di durata fino al termine delle lezioni od oltre (30/6-31/8) deve essere interpellato solo ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti (3 scuole in massimo due comuni).

D. Cosa succede se, una volta accettata supplenza dalle GI, non mi presento per l'assunzione in servizio?

R. La mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione dalle GI comporta, a meno che non sia dovuta a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola, la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie. **La sanzione vale solo per l'anno scolastico in corso.** In questo caso:

- sarà possibile ottenere proposte di supplenza dalle GI solo per altri posti o classe di concorso;
- rimane la possibilità di essere convocati dalle GAE anche per la classe di concorso per cui si è subita la sanzione.

D. Cosa succede se, una volta accettata una supplenza dalle GI e dopo aver assunto servizio, abbandono il servizio?

R. L'abbandono del servizio dopo la presa di servizio dalle GI comporta, a meno che non sia dovuto a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola, la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie. **La sanzione vale solo per l'anno scolastico in corso.**

D. Cosa succede in caso di esaurimento di tutte le graduatorie a livello provinciale?

R. In caso di esaurimento di tutte le graduatorie a livello provinciale, il Dirigente Scolastico individua l'avente titolo attraverso le domande di messa a disposizione (MAD) di docenti anche non inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto delle scuole della provincia.

Pertanto, i posti eventualmente residuati (graduatorie d'istituto esaurite) sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, secondo questo ordine:

- graduatorie degli istituti vicini;
- domande di messa a disposizione.

D. E' possibile il completamento tra Volterra e Pisa

R. Non è possibile effettuare sulla base dell'articolo 4 del regolamento delle supplenze il completamento tra scuole non facilmente raggiungibili. Non è possibile quindi il completamento tra Volterra e Pisa

D. COME SI PROCEDERA' PER LE INCOMPATIBILITÀ NEL PUBBLICO INPIEGO

R. I casi di incompatibilità dovranno essere gestiti dal singolo dirigente che dovrà esaminare la documentazione e la casistica. Durante le nomine il docente dovrà accettare il posto intero assumendosi la responsabilità della scelta. Il caso sarà poi esaminato dal singolo dirigente.

D. COME SI PROCEDE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPEZZONI ORARI PARI A SEI O INFERIORI A SEI?

R. CONFERIMENTO DELLE ORE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: ORDINE DI ATTRIBUZIONE

Se dopo le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte degli UST o delle scuole polo residuano spezzoni pari o inferiori a 6 ore,

questi vanno restituiti ai dirigenti scolastici delle singole scuole in cui si verifica la disponibilità, che provvederanno ad attribuirli SECONDO QUESTO ORDINE (ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448):

- a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità;
- b) quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);
- c) poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);
- d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia).

Si precisa, quindi, che solo nei casi in cui tali spezzoni rimangano a disposizione nella scuola e non sia stato possibile assegnarli al personale in servizio nella scuola medesima (punti a-c) saranno assegnati alle graduatorie d'istituto.

PS: Il seguente Materiale è stato elaborato dopo un confronto con il dirigente UST di Pisa e con le organizzazioni sindacali tutte.

